COMMISSIONE FAMIGLIA
DELL'UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI
con il patrocinio del
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI

MERCOLEDI' 18 SETTEMBRE 2024

dalle ore 14,30 alle ore 17,30

I PROBLEMI DELLA RIFORMA CARTABIA IN MATERIA DI FAMIGLIA
(e le nuove competenze e strategie difensive dell'avvocato familiarista)

Avv. Giulia Facchini

Avvocato del foro di Torino - Componente Commissione Famiglia UNCC

EVENTO GRATUITO – DA REMOTO SU
PIATTAFORMA ZOOM

L'iscrizione sarà possibile tramite smartphone
inquadrando il QRCode o tramite il link https://cutt.ly/18set24

QUALI GLI OBBIETTIVI DEL PNRR E QUINDI DELLA RIFORMA?

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

#NEXTGENERATIONITALIA

1. Il potenziamento degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie:

- rafforzando le garanzie di imparzialità, per quello che concerne l'arbitrato;

- estendendo l'ambito di applicazione della negoziazione assistita

- estendendo l'applicabilità dell'istituto della mediazione;

2. Un intervento sul processo civile volto a concentrare maggiormente, le attività tipiche della fase preparatoria ed introduttiva:

- *"assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo"*

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

“RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE” ADR

LA GIUSTIZIA E’ COME L’ACQUA UNA RISORSA CHE OCCORRE PRESERVARE

Con la riforma, il legislatore ha voluto razionalizzare e potenziare il ricorso alle procedure ADR (alternative dispute resolution), con l’evidente fine di:

- “alleggerire” i compiti degli uffici giudiziari,
- stimolando una **modifica del paradigma culturale nella gestione delle liti in generale,**
- Realizzando, nelle controversie che coinvolgono le persone, la famiglia e i minori, l’obiettivo di delineare **una cultura della crisi familiare *«non più fondata sul conflitto ma sulla composizione degli interessi, nell’ottica di creare un nuovo assetto di relazioni all’esito della fine della relazione personale»*** (Relazione Commissione Luiso).

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

QUINDI I DUE INDIRIZZI DELLA RIFORMA SONO

1. UNA SPINTA ALLE ADR

2. UN PROCESSO SUPER TECNICO E RISPETTOSO DEL'ARTICOLO 111 COSTITUZIONE (Giusto processo)

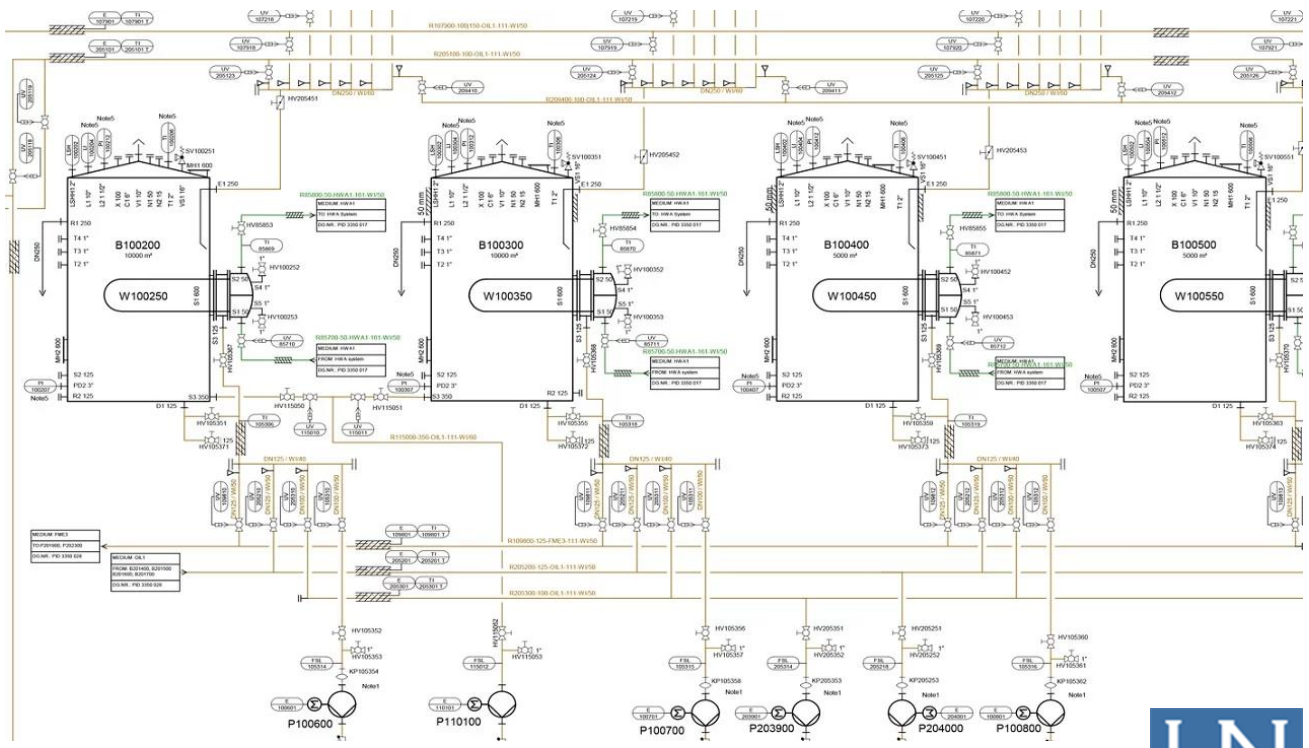

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

PER QUANTO RIGUARDA LE ADR E SPECIFICAMENTE LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA

LA RESPONSABILITÀ DEGLI AVVOCATI

- ✓Non praticare la negoziazione temendo le connesse responsabilità
- ✓Non saper proporre al cliente o al collega le ADR
- ✓Non sapere negoziare
- ✓Non fare l'istruttoria preventiva

LA RESPONSABILITA DEL LEGISLATORE

Non avere previsto il patrocinio a carico dello stato anche per la negoziazione non obbligatoria

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

LA RESPONSABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE

1. Ottenere una modifica del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

«Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonchè in materia di esecuzione forzata. (22G00158)

Che all'articolo 11 bis prevede il patrocinio a carico dello stato solo per la negoziazione obbligatoria (quella dell'articolo 3 comma 1 ovvero quale condizione di procedibilità)

Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita

Art. 11-*bis* *(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)*. — 1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se è raggiunto l'accordo.

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

LA RESPONSABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE

2. Ottenere un aumento delle somme stanziate per il Patrocinio a carico dello stato

- ❑ sia per coprire le negoziazioni (e le altre ADR in Patrocinio)
- ❑ sia per pagare -tempestivamente- i curatori speciali che con la riforma sono presenti in un numero di procedimenti molto maggiori

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

Posto che … oltre 17 milioni di persone dichiarano un reddito inferiore a 15.000 euro l'anno e senza patrocinio non riescono ad accedere alla domanda di giustizia

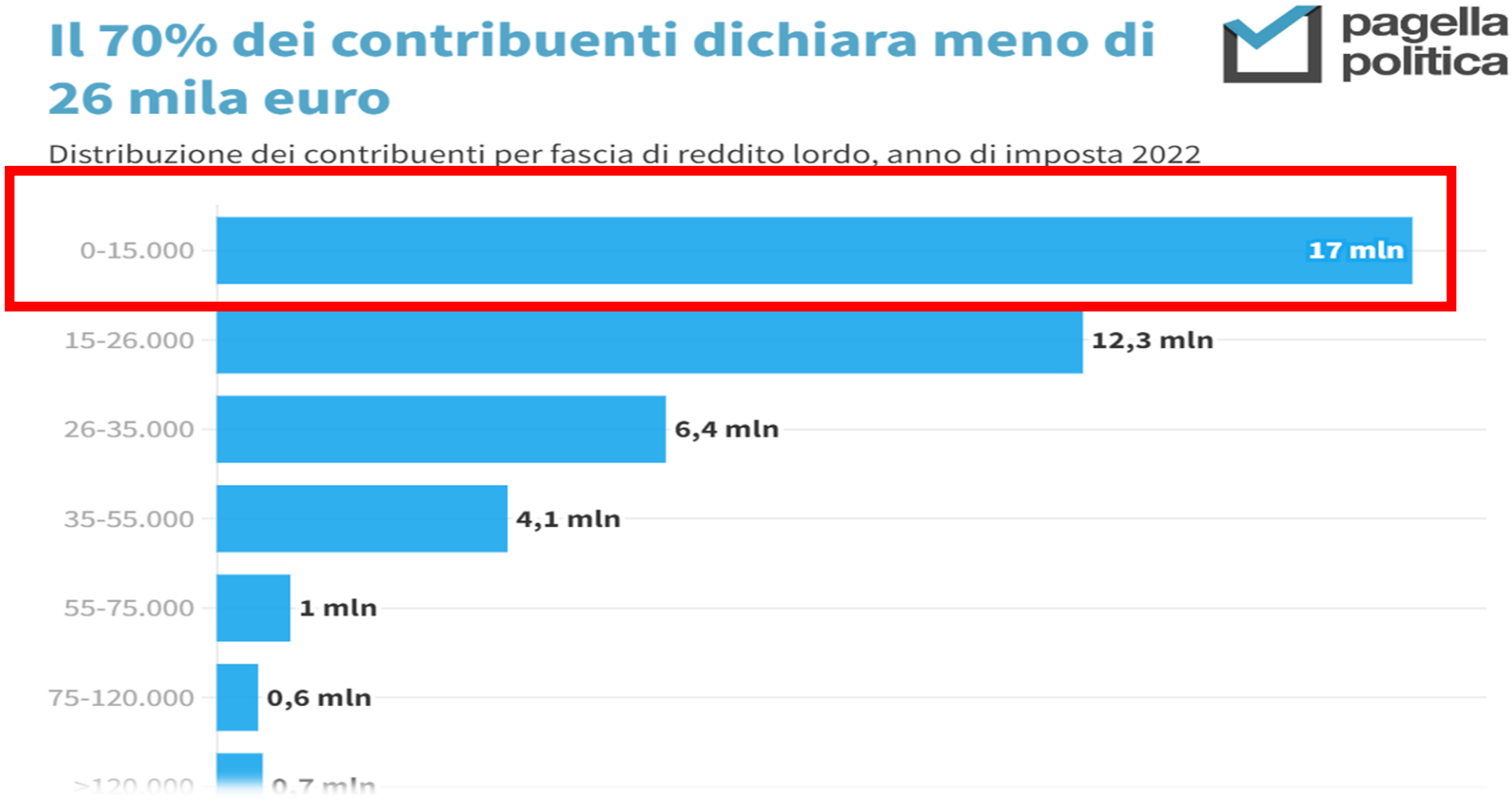

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

I NUMERI DEGLI ACCORDI TRIBUNALE DI TORINO

572 separazioni consensuali	TOTALE 1.120 (marzo – novembre 2023)
548 divorzi congiunti	
379 Negoziazioni assistite anno 2023	380 Negoziazioni assistite anno 2024 a settembre

IL RAPPORTO NEL 2023 E' STATA UNA NEGOZIAZIONE E 4 CONSENSUALI O DIVORZI CONGIUNTI

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

QUALCHE NOTAZIONE SULLA NUOVA NEGOZIAZIONE ASSISITA E CASI IN CUI SI APPLICA

La legge, 10/11/2014 n° 162 a seguito della modifica operata dalla Legge n. 206/2021 prevede che la negoziazione «in materia di famiglia» **sia ammessa anche nelle procedimenti volti a disciplinare:**

- ❑ le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati **fuori del matrimonio e la modifica delle condizioni eventualmente già determinate;**
- ❑ le modalità di mantenimento dei **figli maggiorenni non economicamente autosufficienti** nati fuori del matrimonio e la modifica delle condizioni eventualmente già determinate;
- ❑ l'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la modifica dell'assegno eventualmente già determinato;
- ❑ gli alimenti dovuti ai sensi dell'**art. 433 c.c.** e la modifica degli alimenti eventualmente già definiti.

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

UNCC
UNIONE NAZIONALE
CAMERE CIVILI

SECONDO ME LA NOVITA' PIU INTERESSANTE

E' L'ISTRUTTORIA

(IO LA CHIAMO PREISTRUTTORIA)

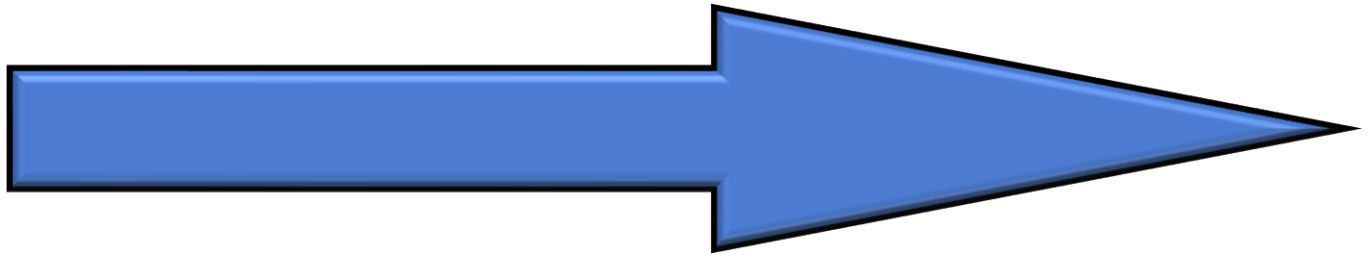

L'istruttoria preventiva nella nuova negoziazione assistita (nuovi art. 2 bis e 4 bis della legge 162 del 2014)

Nell'ambito della negoziazione assistita, è previsto che l'avvocato svolga:

- ❑ *"attività istruttoria denominata attività di istruzione stragiudiziale"*, la quale consente di:
  - ❖ acquisire *"dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia"*
  - ❖ e di domandare *"alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'**articolo 2735 del codice civile**, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente."*

LE PROVE RACCOLTE IN AMBITO D'ISTRUZIONE *STRAGIUDIZIALE SARANNO UTILIZZABILI NEL PROCESSO "FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI DISPORNE LA RINNOVAZIONE". ART. 4 BIS COMMA 5*

L'AVVOCATO ISTRUTTORE

Si riscontrano affinità con l'istituto francese de la

procédure participative aux fins de mise en état:

finalizzata a convincere gli avvocati e i loro assistiti a prendere le redini dell'istruzione, **nel momento in cui consente alle parti di gestire interi segmenti del processo, prevedendo, in particolare, la possibilità di concludere una convenzione diretta all'istruzione delle domande.**

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

SU QUALI TEMI PUÒ ESSERE UTILE LA PREISTRUTTORIA?

- **Per questioni relative alla gestione dei figli** concordando ad esempio di incaricare formalmente un professionista psicoforense –io li scelgo tra quelli nominati dal tribunale- di fare una valutazione dei minori e della relazione genitoriale e suggerire soluzioni

- **Per poter scambiare ed esaminare, fuori dei termini giugulatori del procedimento Cartabia famiglia,** i documenti patrimoniali, fiscali e bancari e immaginare delle soluzioni eque (o anche qui nominare un esperto)

- **Per promuovere, ad esempio, una coordinazione genitoriale** tra le parti per cercare di sanare i contrasti

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E L'ISTRUTTORIA STRAGIUDIZIALE

La Consulenza tecnica stragiudiziale

Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale?

Cassazione civile, sez. I, 01 Settembre 2023, n. 25593. Pres. Amendola. Est. Fidanzia.

Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice. (massima ufficiale)

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E L'ISTRUTTORIA STRAGIUDIZIALE

La Consulenza tecnica stragiudiziale

Tribunale di Torino Ordinanza 3 gennaio 2023

"… deve evidenziarsi la particolarità della fattispecie nella quale ***nel provvedimento di negoziazione*** *efficace da marzo 2020, i genitori abbiano espressamente concordato che si sarebbero rivolti ad una consulente individuata da entrambi per risolvere controversie o divergenze sulla gestione del figlio; in attuazione dell'accordo le parti hanno conferito incarico alla dott.ssa … con scrittura 12.10.2020 per"* Il quesito era analogo a quello delle ctu "… ***che, sebbene non possa definirsi una perizia la valutazione della dott.ssa … così incaricata, quest'ultima ha concluso (relazione 19.2.2020) ritenendo che il regime attuale sia adeguato, che il tempo con entrambi i genitori sia equo e che non siano necessarie modifiche"***

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E L'ISTRUTTORIA STRAGIUDIZIALE

La Consulenza tecnica stragiudiziale

La Corte di appello del Piemonte e della Valle d'Aosta in sede di reclamo verso l'ordinanza presidenziale, con decreto in data 28 aprile 2023 ha affermato:

«*Il reclamo non appare fondato e deve essere pertanto respinto, con piena conferma del provvedimento Presidenziale.*

Occorre osservarsi, invero, che l'accordo delle parti raggiunto in sede di negoziazione assistita è assai recente (marzo 2020) ed a questo ha fatto seguito l'attivazione della professionista privata, scelta dalle parti in quella sede per monitorare e sostenere, sotto diversi profili (anche di carattere psicologico), la gestione del minore da parte dei due genitori. ***La valutazione confluita nella relazione della professionista, datata 19.2.2021, consequenziale a tali accordi, risulta allo stato, nella presente fase provvisoria ed urgente, (sebbene, come già evidenziato dal Presidente, non possa definirsi una perizia) significativa e rilevante, salvi eventuali ed ulteriori approfondimenti da effettuarsi nel corso del procedimento giudiziale divorzile de quo»***

IL TEMA DELLA DURATA DELLA NEGOZIAZIONE E DELLA MEDIAZIONE (e delle trattative in generale?)

NEGOZIAZIONE

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 ***Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.***

- ❑ **NON MENO DI 1 MESE**
- ❑ **NON PIU DI 3 MESI**
- ❑ **PROROGABILI PER ULTERIORI 30 GIORNI SU ACCORDO DELLE PARTI**

ART. 2 COMMA II SUB a)

«…il *termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;*

L'IMPORTANZA DEL FATTORE TEMPO. IL TEMPO GIOCA SEMPRE A FAVORE DI QUALCUNO E CONTRO QUALCUN ALTRO

MEDIAZIONE

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

- ❑ **3 MESI**
- ❑ **RINNOVABILI DI ULTERIORI 3 MESI SU ACCORDO DELLE PARTI**

ART. 6 (Durata)

«Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

IL MODELLO DI NEGOZIAZIONE DEL CNF

https://www.consiglionazionaleforense.it/modulistica-negoziazione-assistita

UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

Modulistica

Negoziazione assistita

Il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato dei **moduli** che possono essere utilizzati nelle diverse fattispecie:

1. invito alla negoziazione assistita (generico)
2. adesione all'invito di n.a. (generico)
3. convenzione di n.a. (generica)
4. accordo di n.a. (generico)
5. invito alla negoziazione assistita (dir. di famiglia)
6. adesione all'invito di n.a. (dir. di famiglia)
7. convenzione di n.a. (dir. di famiglia)
8. accordo di n.a. (dir. di famiglia)
9. trasmissione accordo al COA

SEPARORZIO A DOMANDA CONGIUNTA
IL PROBLEMA DELLA REVOCA DEL CONSENSO

IO NON CI STO PIU!!!

COSA ACCADE SE UNO DEI DUE CONIUGI REVOCA IL CONSENSO AL DIVORZIO

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
UNIONE NAZIONALE
CAMERE CIVILI

LA REVOCA DEL CONSENSO AL DIVORZIO CONGIUNTO CASSAZIONE 24/07/2018, N.19540

In tema di divorzio a domanda congiunta, l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste:

- ✓ natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo,
- ✓ mentre ha **valore negoziale** per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori;

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

LA REVOCA DEL CONSENSO AL DIVORZIO CONGIUNTO CASSAZIONE 24/07/2018, N.19540

Pertanto: la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi,

- risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio,
- **è inammissibile** sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale **esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi** (cfr. Cass., Sez. 6^, 13/02/2018, n. 10463; Cass., Sez. 1^, 8/07/1998, n. 6664);

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

LA REVOCA DEL CONSENSO (COME LA MANCATA COMPARIZIONE) AL DIVORZIO CONGIUNTO

https://ius.giuffrefl.it/dettaglio/6284081/divorzio-congiunto?searchText=DIVORZIO%20%20CONGIUNTO%20REVOCA%20DEL%20CONSENSO

La revoca del consenso dinanzi al Tribunale,

- ❑non comporta l'improcedibilità della domanda congiunta di divorzio,
- ❑è irrilevante sotto l'aspetto processuale-ricognitivo
- ❑**e inammissibile sotto quello sostanziale-negoziale**,
- ❑**salvo che il consenso prestato sia viziato da violenza, dolo o errore essenziale** (Trib. Siracusa, 10 maggio 2019, n. 908; Cass. civile, sez. VI, 24 luglio 2018, n. 19540).

PERCHE'

Il consenso nella procedura *de qua* (DIVORZIO CONGIUNTO NON DIVORZIO CONSENSUALE) è pertanto unicamente un **presupposto per la proposizione della domanda congiunta.**

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

LA REVOCA DEL CONSENSO (COME LA MANCATA COMPARIZIONE) AL DIVORZIO CONGIUNTO GIURISPRUDENZA DI MERITO

Considerato che con il procedimento instaurato ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti liberamente chiedono, in definitiva, lo scioglimento dal vincolo coniugale e su tale decisione fondano, nei casi di ricorso congiunto, il loro accordo, previo passaggio dalla fase di separazione, obbligatoria per legge,

- *la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre non preclude al tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio,*
- *è inammissibile sotto il profilo del merito,*
- *dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio e alla scelta dell'iter processuale* ***esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.***

Tribunale Vicenza 11 giugno 2024, Giudice Relatore Dott. Gabriele Conti

Conforme a Cass., Sez. 6^, 13/02/2018, n. 10463; Cass., Sez. 1^, 8/07/1998, n. 6664

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

«*SEPARORZIO*»
TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA 28 4 2023

Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-*bis*.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 *ter*, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-*bis*.19, 2° comma, c.p.c.. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-*bis*.51, 2° comma, c.p.c..

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
UNIONE NAZIONALE
CAMERE CIVILI

«SEPARORZIO»

TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA 28 4 2023

P.Q.M.

Il Tribunale, non definendo il giudizio, *contrariis rejectis*,

1) Dichiara la separazione personale dei coniugi [redacted]

2) Ordina al Comune di [redacted] di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dal 28 aprile 2023.

3) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.

4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.

5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.

6) Spese di lite al definitivo.

7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune [redacted] perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.

8) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Relatore dott.ssa Anna Cattaneo.

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

IL SEPARORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISITA

Si può realizzare un separorzio anche con negoziazione assistita

- Vedi protocollo di intesa 25.03.2024 tra Coa Roma e Procura della Repubblica Roma file:///C:/Users/Giulia/Downloads/12129-17519061c-n-1538-2024-protgab-protintes-tra-consiglio.pdf
- Vedi articolo a firma del procuratore aggiunto responsabile fasce deboli della Procura di Torino dott. Cesare Parodi file:///C:/Users/Giulia/Downloads/11088-17518152c-bertoli-parodi-riconosciuto-anche-il-procedi%20(1).pdf

«Possono essere ragionevolmente trasposte anche alla negoziazione assistita le affermazioni relative al piano strettamente procedurale della Suprema Corte, secondo cui, comunque, nel caso di cumulo delle domande in un procedimento congiunto, la trattazione della domanda di divorzio sarà condizionata all'omologazione della separazione, oltre che al decorso del termine di cui all'art. 3 l. 898/1970.

Il "meccanismo" pare perfettamente adattabile anche alla procedura della negoziazione, considerando che, a fronte di una domanda congiunta, il Pubblico Ministero potrebbe esprimere il proprio nulla osta o l'autorizzazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio decorso il termine di legge.

UN NUOVO PROCESSO -ANZI UNA RIFORMA- CHE IMPLICA NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE

Prima di abbordare i problemi del procedimento unico di famiglia proviamo a vedere i vari step che alla luce della riforma complessiva potrebbero essere utili

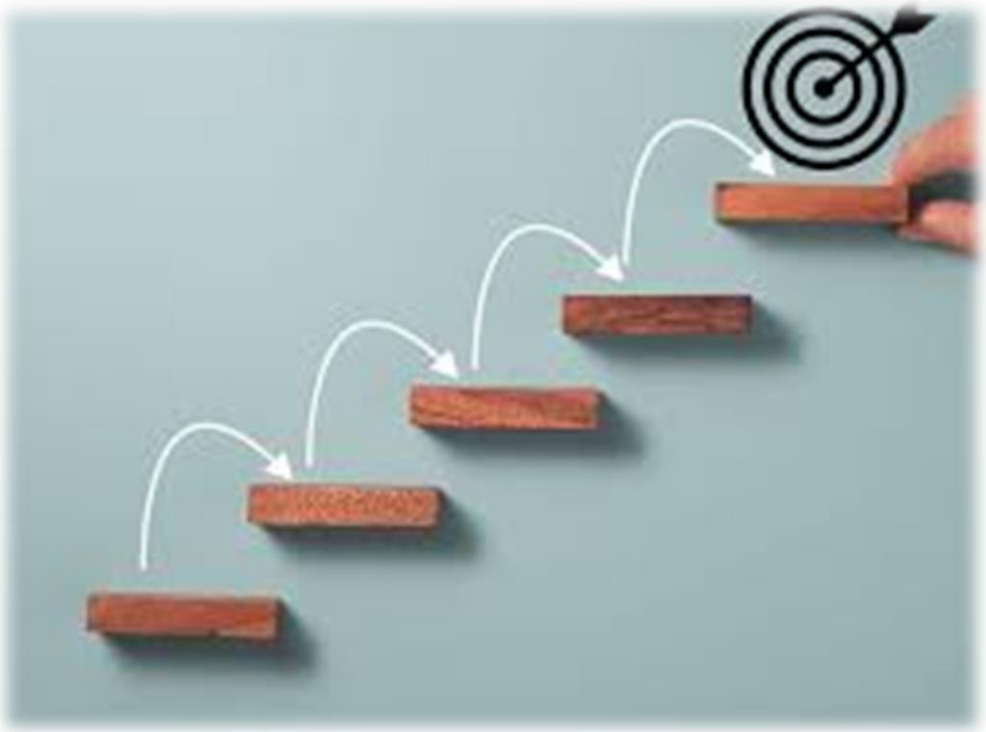

LAVORARE PER PROCESSI

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

COSA SIGNIFICA GESTIRE PER PROCESSI?

Il concetto viene da Iso 9001

- *L'approccio per processi si basa sul concetto che, identificando correttamente i processi e i risultati attesi, è più facile monitorare e controllare il funzionamento dell'intero sistema qualità.*

- **IN SOSTANZA:**

un risultato desiderato (o nel nostro caso necessario) che è quello di gestire nel modo più efficace ed efficiente il problema del cliente, raccogliendo anche per tempo e in modo completo tutte le informazioni di cui all'articolo 473 bis 12) si ottiene con maggiore efficienza quando le attività e le relative risorse sono gestite come un processo.

VEDIAMO QUINDI UN POSSIBILE APPROCCIO PER PROCESSI

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

PASSARE DAI

- **DATI «GREZZI» RIFERITI IN MODO, SPESSO DISORGANICO, DAL CLIENTE**
- **A UNA «STORIA FAMILIARE» COERENTE, ORGANICA, CHIARA E SPECIFICA, NON E'SPESSO SEMPLICE.**

P.s. anche la modalità di raccolta e organizzazione dei dati è il «lavoro per processi»

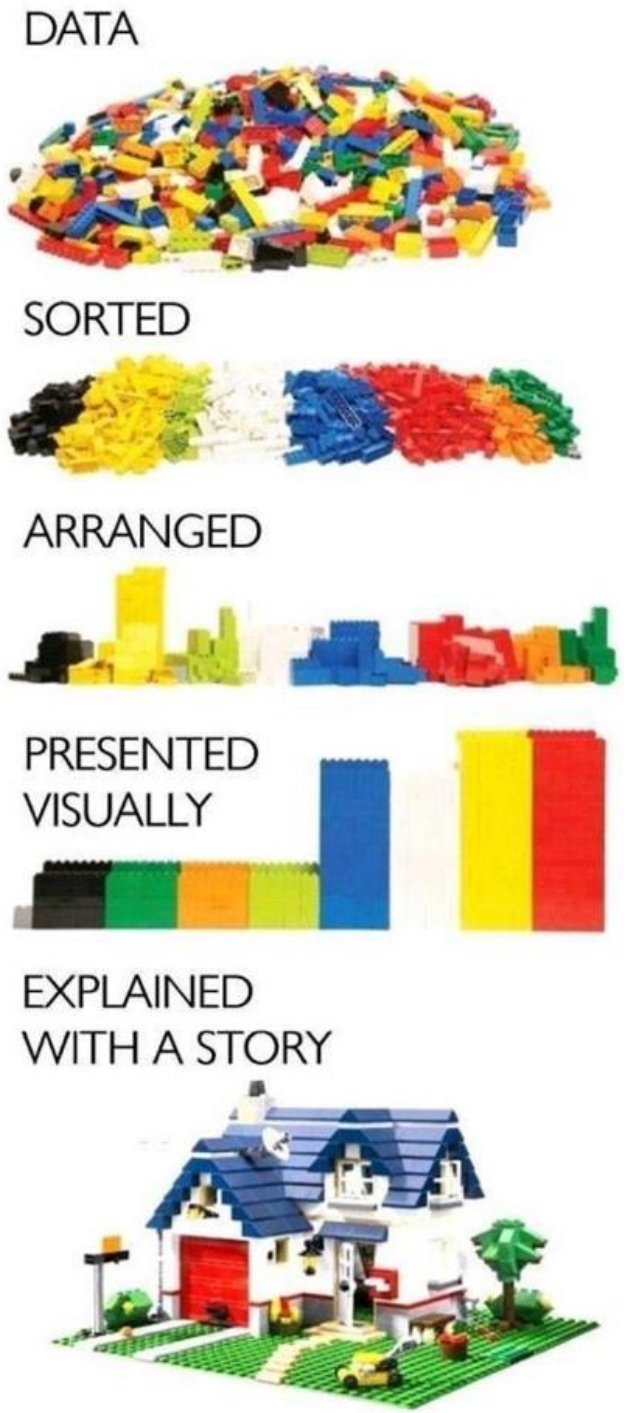

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE E NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (fase stragiudiziale)

LAVORARE PER PROCESSI

1) Ricevere il cliente e procurare –e studiare- subito la documentazione reddituale e patrimoniale richiesta e approfondire eventuali questioni di tutela dei figli

2) Fare invito alla negoziazione precisando che a norma dei nuovi art. 2 bis e 4 bis della legge 162 del 2014) **si può fare la «preistruttoria»**

3) Redigere convenzione di negoziazione assistita precisando che la documentazione scambiata, che è la stessa prevista dalla legge**, è scambiata senza vincolo di riservatezza**

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE E NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

LAVORARE PER PROCESSI

4) Trattare, trattare, trattare.

Se necessario incaricare esperto -**CTU stragiudiziale-** per le decisioni riguardo **ai figli o per complesse questioni patrimoniali.**

5) Se trattativa va a buon fine redigere accordo di negoziazione

ATTENTI PERO’ A NON NEGOZIARE CON UN PICCIONE!

https://www.linkedin.com/posts/leonardodri_negoziare-con-una-persona-incapace-e-pure-activity-6983681738245877761-i8Fo/?utm_source=share&utm_medium=member_android

Negoziare con una persona incapace, e pure aggressiva, è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui (semicit.)

In passato mi è capitato di arrivare al tavolo della trattativa con controparti decisamente aggressive, con una modalità del *"come dico io, oppure niente",* intente a fare richieste su richieste senza voler concedere nulla in cambio.

Inutile dirlo, si tratta di "giochi" in cui o si riesce a mettere un po’ di ragionevolezza sul tavolo, altrimenti si avrà la sensazione di giocare a scacchi con un piccione.

E visto che con un piccione non si può giocare a scacchi, abbiamo fondamentalmente due possibilità: lasciare che scorrazzi sulla scacchiera, oppure sollevarla e dargliela in testa.

In ogni caso non avremo vinto, ma almeno in uno dei due casi ci saremo liberati di un piccione, che la smetterà di cagarci addosso.

Imparare a negoziare vuol dire anche questo:

capire il prima possibile che tipo di "partita" stiamo giocando.

GLI OBROBRI DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

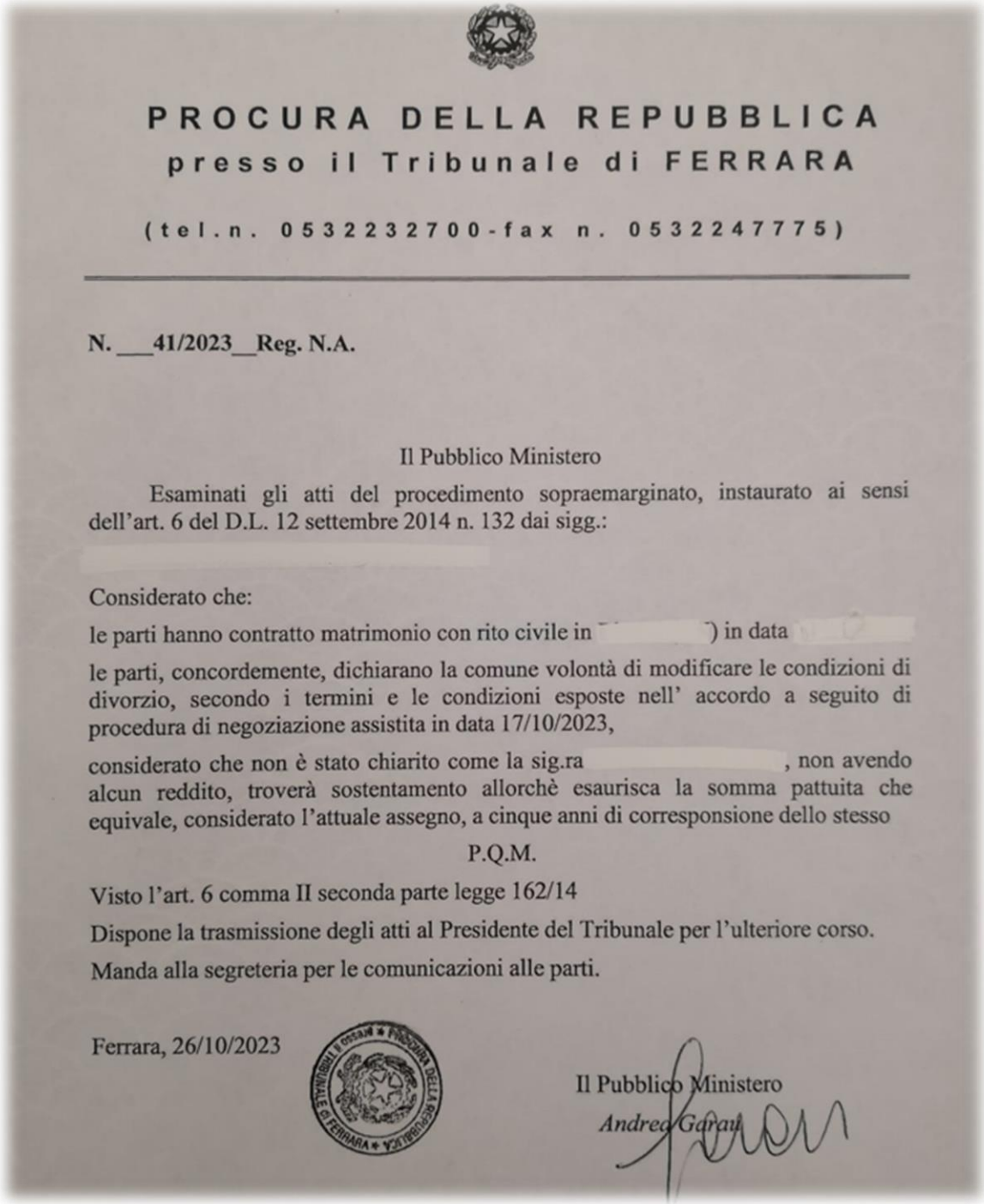

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di FERRARA

(tel.n. 0532232700-fax n. 0532247775)

N. 41/2023 Reg. N.A.

Il Pubblico Ministero

Esaminati gli atti del procedimento sopraemarginato, instaurato ai sensi dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 dai sigg.:

Considerato che:

le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in) in data

le parti, concordemente, dichiarano la comune volontà di modificare le condizioni di divorzio, secondo i termini e le condizioni esposte nell' accordo a seguito di procedura di negoziazione assistita in data 17/10/2023,

considerato che non è stato chiarito come la sig.ra , non avendo alcun reddito, troverà sostentamento allorchè esaurisca la somma pattuita che equivale, considerato l'attuale assegno, a cinque anni di corresponsione dello stesso

P.Q.M.

Visto l'art. 6 comma II seconda parte legge 162/14

Dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l'ulteriore corso.

Manda alla segreteria per le comunicazioni alle parti.

Ferrara, 26/10/2023

Il Pubblico Ministero
Andrea Garau

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

E SE SIAMO COSTRETTI AD ANDARE IN GIUDIZIO PERCHE LA CONTROPARTE (O IL SUO AVVOCATO) «AGISCE COME UN PICCIONE?»

prima di tutto tenere presente che le difficolta del processo sono decisamente maggiori

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

QUALE AVVOCATO FAMILIARISTA DEL FUTURO (IN REALTÀ DEL PRESENTE)

- *L'avvocato familiarista del futuro, dovrà abituarsi a **un processo dai ritmi più serrati e impegnativi, soprattutto nella fase iniziale**.*
- *Le nuove cause, dunque, dovranno essere preparate con maggiore attenzione al dettaglio: almeno rispetto ai diritti disponibili, un iniziale errore di valutazione **o un'omissione difensiva può avere conseguenze molto serie sull'esito del procedimento**.*

(Lupoi Il "nuovo" procedimento di separazione e divorzio, tra barriere preclusive. E ruolo attivo del giudice (Giuffrè) https://cris.unibo.it/handle/11585/941843

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

QUALE AVVOCATO FAMILIARISTA DEL FUTURO (IN REALTÀ DEL PRESENTE)

- *Per il convenuto, l'impegno sarà anche maggiore, considerato che, a differenza dal ricorrente,* ***di norma, avrà avuto meno tempo per preparare le proprie difese***.
- *Le attività difensive degli avvocati saranno più impegnative, con meno "margini d'errore".*
- ***Ciò, auspicabilmente, andrà a favore di una maggiore specializzazione dell'avvocato familiarista***.

(Lupoi Il "nuovo" procedimento di separazione e divorzio, tra barriere preclusive. E ruolo attivo del giudice (Giuffrè) https://cris.unibo.it/handle/11585/941843

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

IN CASO DI FALLIMENTO DELLA TRATTATIVA
COSA NON DOBBIAMO DIMENTICARE DI INSERIRE NEL RICORSO (art. 473 bis 12)?

RICORDIAMO BENE CHE NON SCRIVIAMO PIU PER UN PRESIDENTE

MA PER MOLTI GIUDICI DELEGATI

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

«LA BESTIA NERA» 473 BIS 17 cpc «ULTERIORI DIFESE» LA MARATONA DELL'AVVOCATO

La nuova filastrocca che cantiamo ai bimbi al posto della ninna nanna

- 60- 30 – 20 – 10 – 5
+ reclamo 10

(giorni antecedenti la prima udienza)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

- 60

- **termine per la notifica del ricorso e del decreto al convenuto**

- 30

Termine per la costituzione del convenuto

473 bis 14 comma secondo:

«Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine ***non inferiore a sessanta giorni liberi»***

«…il termine per la costituzione del convenuto, che ***deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza»***

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

«LA BESTIA NERA» 473 BIS 17 «ULTERIORI DIFESE» LA MARATONA DELL'AVVOCATO

-20!

- *Entro* ***venti giorni prima della data dell'udienza*** ***il ricorrente***
  - *prende posizione in maniera* ***chiara e specifica*** *sui fatti allegati dal convenuto,*
  - *nonché, a pena di decadenza,* ***modifica o precisa*** *le domande e le conclusioni già formulate,*
  - *propone le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto,*
  - *indica mezzi di prova e produce documenti*

(Ci ricorda la memoria di 183 n. 2 ?)

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

«LA BESTIA NERA» 473 BIS 17
«ULTERIORI DIFESE» LA MARATONA DELL'AVVOCATO

-10!

- *Entro **dieci giorni prima della data dell'udienza,** il convenuto:*
  - ✓ *può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte,*
  - ✓ *propone le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della **domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore***
  - ✓ ***indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria**.*

(Ci ricorda la memoria di 183 n. 2 ?)

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

«LA BESTIA NERA» 473 BIS 17
«ULTERIORI DIFESE»
LA MARATONA DELL'AVVOCATO

- 5!

- *Entro **cinque giorni** prima della data dell'udienza, l'attore: può depositare ulteriore memoria per:*
- ***le <u>sole indicazioni di prova contraria rispetto</u> ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.***

(ci ricorda la memoria di 183 n.3?)

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE E NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO *(fase giudiziale)*

LAVORARE PER PROCESSI

1. Cercare di scrivere per primi il ricorso (perché il ricorrente controlla più agevolmente le tempistiche della *«maratona dell'avvocato»*)

2. Notificare ricorso e decreto ricordando che ci devono essere **60 giorni di termine dilatorio** prima dell'udienza **(120 se il convenuto è all'estero)**

3. Programmare appuntamento con cliente per leggere la costituzione del convenuto **(che va depositata 30 giorni prima dell'udienza)**

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE E NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO *(fase giudiziale)*

UNCC
UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

LAVORARE PER PROCESSI

4. Redigere e depositare la memoria **(che va depositata 20 giorni prima dell'udienza)** con cui:

a. prendete posizione *«chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto»* ***Attenzione all'art 115 cpc e alle Sezioni Unite sentenza n. 761/02,che ha sancito il principio per il quale sono espunti dal thema probandum anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente».***

b. nonché, a pena di decadenza, **modificare o precisare** le domande e le conclusioni già formulate, **NON INTRODURRE DOMANDE NUOVE**

c. proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto,

d. indicate **(ulteriori)** mezzi di prova e producete documenti **(legati alle contestazioni del convenuto).**

NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE
E NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO *(fase giudiziale)*

LAVORARE PER PROCESSI

e. **Ricordiamo che** «*Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine* **(di 20 giorni prima dell'udienza)** *l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma* **(che in realtà dovrebbe avere depositato già dal ricorso introduttivo !!!)**

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

NUOVE STRATEGIE DIFENSIVE E NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO *(fase giudiziale)*

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

LAVORARE PER PROCESSI

5. Entro **dieci giorni** prima della data dell'udienza il convenuto può depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza:

A. precisa e modifica le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte **(se le difese del ricorrente nella memoria dei 20 giorni prima dell'udienza lo richiedono).**

B. propone le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria depositata entro i 20 giorni dell'udienza

C. Indica **(ulteriori)** mezzi di prova e produce documenti, anche a prova contraria.

6. Spero che abbiate programmato per tempo un appuntamento con il cliente perché a seguito delle difese del convenuto depositate entro 10 giorni prima dell'udienza Voi ricorrenti avete: *«**cinque giorni prima della data dell'udienza**»* per *«depositare ulteriore memoria **per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria**»* del convenuto

Il mio suggerimento ... per evitare di inciampare nei nuovi termini

- Negoziare, negoziare, negoziare
- Acquisire con largo anticipo tutta la documentazione reddituale e patrimoniale necessaria
- «Torchiare» il cliente perché vi dica tutto, ma proprio tutto subito e non a «spizzichi e bocconi»
- (Probabilmente) fare il ricorso perchè si governano i tempi di inizio della procedura (mentre il convenuto ha tempi più stretti)
- Inserire nel ricorso tutte le allegazioni e prove che potete immaginare siano necessarie rispetto alle ipotetiche difese del convenuto
- Fare un attento time planning delle scadenze e dei necessari incontri con il cliente ed acquisizione della documentazione
- Se convenuti non attendere la notifica del ricorso ma monitorare il pct

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

E SE IL RICORRENTE HA CHIESTO SOLO LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE E IL CONVENUTO SI COSTITUISCE FORMULANDO ANCHE LA DOMANDA DI DIVORZIO?

FINISCE CHE IL RICORRENTE HA SOLO 10 GIORNI PER DIFENDERSI ANCHE DALLA DOMANDA DI DIVORZIO …

PER QUESTA RAGIONE SE IL RICORSO LO POSSO PRESENTARE IO CHIEDO SEMPRE IL SEPARORZIO….

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

DOMANDA DI DIVORZIO IN GIUDIZIO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE AMMISSIBILITA'

UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

Tribunale di Brescia, sent. 29 agosto 2024

E' Ammissibile la domanda riconvenzionale di divorzio nell'ambito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione.

Nello scenario della normativa in vigore dal 28 febbraio 2023, il Collegio desume argomenti sia contrari, sia favorevoli all'ammissibilità della domanda avanzata dal convenuto in via riconvenzionale.

- A sostegno dei primi, il dato letterale dell'art. 473-*bis*.49 c.p.c., **nonché la ristrettezza dei termini processuali, a svantaggio del ricorrente.**
- A supporto delle ragioni del cumulo, invece, l'unicità del rito, il generale *favor* per la trattazione unitaria in caso di connessione soggettiva

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Domande tardive: L'addebito
Tribunale di Verona, 4 giugno 2024

UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

Inammissibile la domanda di addebito della separazione contenuta nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c.

- *E' inammissibile la domanda riconvenzionale di addebito della separazione per l'asserita violazione da parte della ricorrente dell'obbligo di fedeltà, che* ***il resistente ha avanzato per la prima volta con la memoria ex art. 473-bis.17, secondo comma, c.p.c (10 giorni prima dell'udienza)***
- *Nè rileva, al fine di superarne la tardività, il reperimento solo poco tempo prima del deposito della memoria di una serie di messaggi, nei quali la ricorrente avrebbe confessato il tradimento,*
- *dovendosi piuttosto osservare che* ***il resistente non ha chiesto di provare la circostanza, a suo dire sopravvenuta, del recupero da parte sua dei predetti messaggi, che, sola, avrebbe potuto giustificare la proposizione tardiva della domanda riconvenzionale.***

«LA BESTIA NERA» 473 BIS 17 CPC

I TERMINI SONO TROPPO BREVI IN RELAZIONE

- Alla quantità di informazioni e prove necessarie alla redazione del ricorso e della comparsa (473 bis 12)
- Alla necessita di contestare ogni singola allegazione prendendo posizione *«chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto»* ex art. 115 cpc in base alla pronuncia delle ***Sezioni Unite n. 761/02***

PROPOSTA

- Allungare il termine per la notifica di ricorso e decreto al convenuto a **80 giorni** prima dell'udienza
- Allungare il termine per la costituzione del convenuto a **45** giorni prima dell'udienza
- Rimodulare le tre repliche del 473 bis 17 a **15 + 15 + 10** giorni prima dell'udienza

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

Separorzio non troppo difficile con questioni gestione figlio in età prescolare e qualche, ma non complessissima, questione economico patrimoniale

Tipo atto	Numero pagine	Numero documenti	Numero capi di prova e note
RICORSO	**23 pagine**	25 doc	
COMPARSA COSTITUZIONE	**20 pagine**	16 doc	
1 MEMORIA 473 BIS 17 COMMA 1	**30 pagine**	7 doc	Visti finalmente i documenti bancari di controparte di cui era stato rifiutato lo scambio in trattativa l'analisi è stata lunga
2 MEMORIA 473 BIS 17 COMMA 2	**17 pagine**	8 doc	6 capi di prova mai formulati in precedenza
3 MEMORIA 473 BIS 17 COMMA 3	**13 pagine**	4 doc	4 capi di prova in materia contraria
TOTALE	**103 PAG**	**60 DOC**	ORE LAVORO PER LA SOLA REDAZIONE **N. 3 ATTI DEL RICORRENTE 28 ORE LAVORO** (senza contare il tempo per la raccolta e l'esame dei documenti)

Separorzio richiesto dal convenuto solo addebito e mantenimento/assegno divorzile coniuge

Tipo atto	Numero pagine	Numero documenti	Numero capi di prova e note
RICORSO	**30 pagine**	24 doc	**33** capi di prova
COMPARSA COSTITUZIONE	**36 pagine e proposizione di domanda cumulata di divorzio**	25 doc	8 capi in materia contraria
1 MEMORIA 473 BIS 17 COMMA 1	23 **pagine**	18 doc	10 capi in materia contraria sulla domanda di divorzio
2 MEMORIA 473 BIS 17 COMMA 2	**20 pagine**	7 doc	4 capi in materia contraria e indicazione testi in materia contraria sui capitoli avversari
3 MEMORIA 473 BIS 17 COMMA 3	**14 pagine**	7	ORE LAVORO PER LA SOLA REDAZIONE **N. 2 ATTI DEL CONVENUTO 26 ORE LAVORO** (senza contare il tempo per la raccolta e l'esame dei documenti)
TOTALE	**123 PAG**	**81 DOC**	

Complesso divorzio transnazionale questioni di responsabilità genitoriale e economiche

Tipo atto	Numero pagine	Numero documenti	Numero capi di prova e note
RICORSO	53 pagine	83 doc	0 capi di prova
COMPARSA COSTITUZIONE	51 pagine	119 doc	8 capi in materia contraria
1 MEMORIA 473 BIS 17 COMMA 1	52 pagine	66 doc	2 capi di prova
2 MEMORIA 473 BIS 17 COMMA 2	35 pagine	5 doc	10 capi di prova
3 MEMORIA 473 BIS 17 COMMA 3	25 pagine	5 doc	2 capi in materia contraria
TOTALE	**216 PAG**	**278 DOC**	ORE LAVORO PER LA SOLA REDAZIONE **N. 3 ATTI DEL RICORRENTE 101 ORE LAVORO** (senza contare il tempo per la raccolta e l'esame dei documenti)

Il termine di 10 giorni dalla comunicazione per il reclamo è un'altra BESTIA NERA

Facciamo 30 giorni dalla comunicazione in analogia con l'articolo 325 cpc

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

I PROBLEMI DELLA CANCELLERIA PER LO SCARICO DELLE MEMORIE CARTABIA (INDICAZIONE OPERATIVE MILANO)

- Considerato che i tempi di scarico della cancelleria potrebbero determinare ritardi nella visibilità degli atti depositati,
- visti i tempi stretti previsti per il deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.6
- e richiamato il più generale dovere deontologico di lealtà,

si invitano gli avvocati costituiti **a trasmettere a mezzo mail agli altri avvocati costituiti - all'atto della ricezione della prima pec da parte della cancelleria- sia la comparsa di costituzione del convenuto sia le successive memorie indicate nell'art. 473-bis.17 c.p.c. con la relativa documentazione.**

MILANO

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI FAMIGLIE E MINORI

CORTE D'APPELLO DI MILANO

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

TRIBUNALE DI MILANO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-POLITICI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

UNCC
UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

ONERE DI CONTESTAZIONE
FOCUS

A chi incombe l'onere di contestazione?

- L'onere di contestazione incombe non solo al convenuto ma anche all'attore o al ricorrente tenuti a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dal convenuto (Cass. n.8647/2016; n.16782/2019).
- La Suprema Corte a partire da Cass. n. 1540/2007 già prima della modifica dell'art. 115 c.p.c., si è espressamente pronunciata sull'operatività del principio nei confronti di ambo le parti:
  - ✓ ***"Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto nella prima difesa utile,***
  - ✓ ***dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio".***

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale
Camere Civili

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

ONERE DI CONTESTAZIONE: FOCUS

UNCC
UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

"L'onere di contestazione (col relativo corollario del dovere, per il Giudice, di ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato),

- è divenuto principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi anche sul carattere dispositivo del processo - **comportante una struttura dialettica a catena -,**
- sulla generale organizzazione **per preclusioni successive** che, in misura maggiore o minore, caratterizza ogni sistema processuale -,
- sul **dovere di lealtà e probità posto a carico delle parti dall'art. 88 c.p.c**., - che impone ad entrambe di collaborare fin dalle prime battute processuali **a circoscrivere la materia realmente controversa,**
- **senza atteggiamenti volutamente defatiganti, ostruzionistici o anche solo negligenti**
- - ed infine, soprattutto, sul generale principio di economia che deve sempre informare il processo, vieppiù alla luce del novellato art. 111 Cost." (così n.1540/2007 e n.23638/2007).

https://www.magistraturaindipendente.it/il-principio-di-non-contestazione.htm

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

UNCC
UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

IN QUESTO QUADRO VEDIAMO ORA ALCUNI PROBLEMI CHE NELLA PRATICA EMERGONO DALLA APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO DI FAMIGLIA

CHI SI OCCUPA DEI FIGLI QUANDO PENDE ANCORA LA SEPARAZIONE ED È GIÀ INIZIATO IL DIVORZIO?

Tribunale Verona, Sez. I, Ordinanza, 12/04/2024, n. 2208

In materia di provvedimenti indifferibili riguardo la prole, in pendenza di separazione e divorzio, il **Giudice della separazione non può pronunciarsi avendo potestà decisionale il giudice del divorzio.**

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

Quali documenti vanno per legge prodotti nel nostro procedimento unico di famiglia?
Art. 473-*bis*.12 *(Forma della domanda)*

- In caso di **domande di contributo economico**
- o **in presenza di figli minori**, al ricorso sono allegati:

  a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

  b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;

  c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni

FINITE LE AUTODICHIARAZIONI

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

E PER LA SEPARAZIONE E PER IL DIVORZIO?
Art. 473-*bis*.48 *(Produzioni documentali)*

Nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è sempre allegata la documentazione prevista dall'articolo 473-*bis*.12, terzo comma.

CONFERMA DELLA FINE DELLE AUTODICHIARAZIONI ANCHE PER LA SEPARAZIONE E DIVORZIO

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

MA ALLORA …

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale
Camere Civili

UN NUOVO PROCESSO, UN NUOVO AVVOCATO E NUOVE RESPONSABILITA PROFESSIONALI art. 473-*bis*.18

473 BIS 18 (Dovere di leale collaborazione)
Il comportamento della parte che in ordine alle ***proprie condizioni economiche*** *rende informazioni o effettua produzioni documentali:*
- ***inesatte***
- ***o incomplete***

è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.

SPECIFICAZIONE DI

ART 88 CPC

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

NOTA BENE!
88 CPC SANZIONA L'AVVOCATO
473 BIS 18 CPC SANZIONA LA PARTE

- **116 CPC** Il giudice può:

  - desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente,
  - dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate
  - **e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.**

- **92 CPC** Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può …… indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, **anche, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte**

- **96 CPC** Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

COME PROTEGGERSI DALLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE CHE NASCE DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 88 E 473-*BIS*.18 CPC

All'assunzione dell'incarico scrivere subito una comunicazione chiara (con prova di ricevuta) al cliente –**non in legalese please-** dove :

- ❑ spiegate gli strettissimi termini processuali
- ❑ domandate tutti i documenti che DEVONO essere prodotti nei termini a pena di decadenza
- ❑ Illustrate le sanzioni a cui potrebbe essere sottoposto per mancata o incompleta produzione
- ❑ **Quando il cliente vi manda i documenti tardivi o incompleti (e succederà) gli fate un'altra comunicazione scritta dicendo che non sarà vostra responsabilità**

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
UNIONE NAZIONALE

Come vanno prodotti i documenti (Indicazioni operative Tribunale Milano)

3. Produzione documentale e collegamenti ipertestuali.

- *La denominazione degli allegati **abbinata alla loro numerazione** ne favorisce l'immediato reperimento.*
- *Si suggerisce di numerare progressivamente i documenti con formato **001 e ss. (fino a 100 allegati) e 0001 e ss. in caso siano di numero superiore a 100;***
- *si suggerisce di evitare di numerare gli allegati in dipendenza dell'atto cui si riferiscono. QUINDI LA NUMERAZIONE SEGUE ATTO DOPO ATTO*

***E'** opportuno che a ogni allegato corrisponda **apposito e distinto file**, che a sua volta sia nominato con un'indicazione sintetica del suo contenuto (es. 001- certificato contestuale residenza e stato di famiglia).*

- *E' consigliabile, per agevolarne la lettura, utilizzare link ipertestuali18 agli allegati richiamati nell'atto o, **quantomeno, indicare la pagina dell'allegato a cui si fa riferimento, evidenziando, ove possibile, la parte di interesse.***

https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/LUGLIO2023/Indicazioni%20operative%20per%20la%20redazione%20degli%20atti%20in%20materia%20di%20famiglie%20e%20minori/P%2011702_23%20Indicazioni%20operative%20per%20la%20redazione%20degli%20atti_signed_sig---.pdf.

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

Come vanno prodotti i documenti bancari (Indicazioni operative Trib. Milano)

https://www.ordineavvocatimilano.it/media/news/LUGLIO2023/Indicazioni%20operative%20per%20la%20redazione%20degli%20atti%20in%20materia%20di%20famiglie%20e%20minori/P%2011702_23%20Indicazioni%20operative%20per%20la%20redazione%20degli%20atti_signed_sig---.pdf.

3.5. *I difensori, quanto alla documentazione bancaria e finanziaria, depositano* ***solo i relativi estratti conto*** (io dico no a lista movimenti) ***e non anche tutti i fogli informativi ad essi solitamente allegati dall'istituto bancario/finanziario.***

SI!

...el suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo ...21.

... GENERALE

Saldo iniziale al 31.12.2020	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.03.2021

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
31.12.20		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		3.836,70
04.01.21	01.01.21	MY GENIUS: COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2020 MODULO TRANSAZIONALE PLATINUM	19,45	
04.01.21	01.01.21	RICARICA CONTO MY GENIUS BONUS STIPENDIO/PENSIONE/BONIFICO MESE DI DICEMBRE		2,00
04.01.21	31.12.20	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,60	
04.01.21	01.01.21	RICARICA CONTO MY GENIUS BONUS PATRIMONIO MESE DI DICEMBRE		17,45
05.01.21	05.01.21	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 800002458 SDD da IT76H0100001156820015? LARGO DONEGANI, 2 20121 MILA mandato nr. 382934000000008125059 Per RAPP 14572100004367048	100,00	
05.01.21	05.01.21	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 111243229020201088353 SDD da IT63002000008083020019 mandato nr. 80T494000001164636000	269,62	
07.01.21	07.01.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Saldo mantenimento + extra al 31 dicembre 2020 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	1.092,50	
07.01.21	07.01.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: PER: Affitto e spese mese di gennaio 202	900,00	
19.01.21	22.01.21	VOSTRI EMOLUMENTI NETTO STIPENDIO GENNAIO 2021 O.C.		3.354,03
27.01.21	27.01.21	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: E	200,00	
01.02.21	01.02.21	MY GENIUS: COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2021 MODULO TRANSAZIONALE PLATINUM	19,45	

NO!

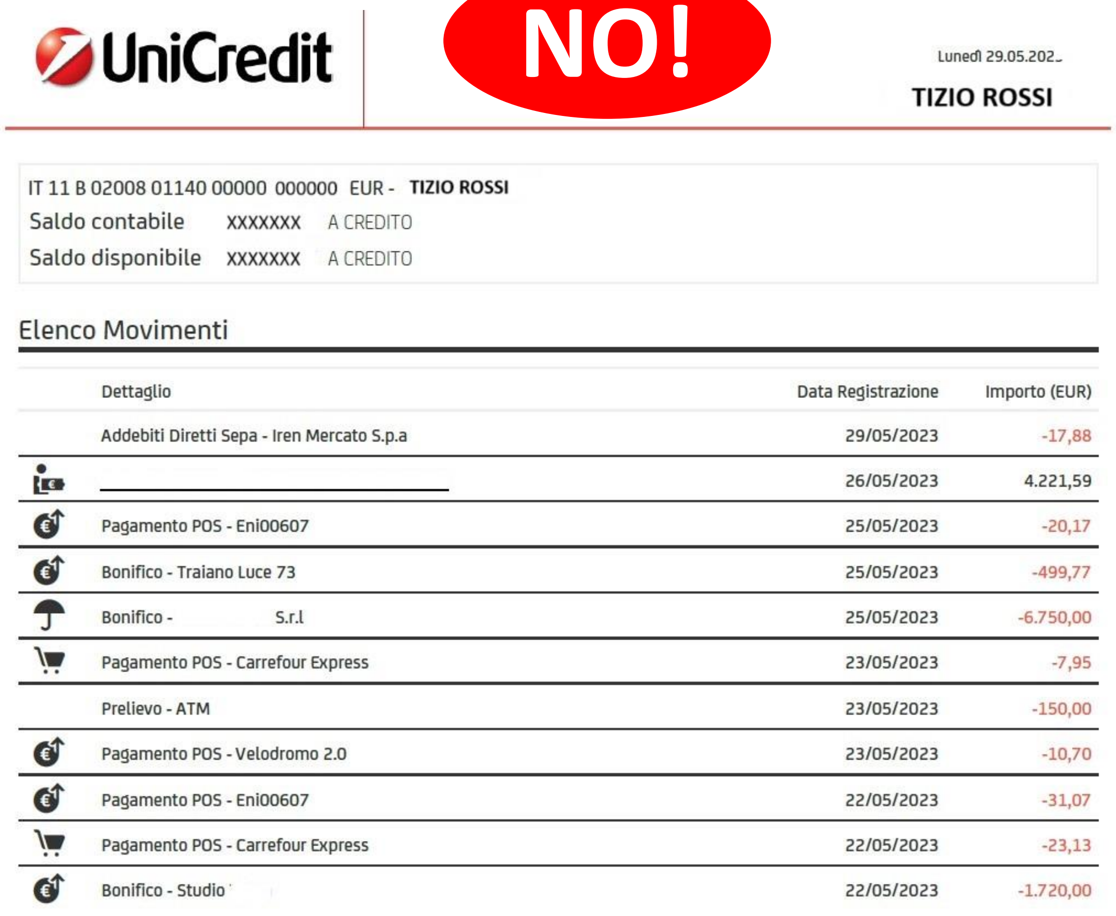

UniCredit

Lunedì 29.05.202_

TIZIO ROSSI

IT 11 B 02008 01140 00000 000000 EUR - TIZIO ROSSI

Saldo contabile XXXXXXX A CREDITO

Saldo disponibile XXXXXXX A CREDITO

Elenco Movimenti

Dettaglio	Data Registrazione	Importo (EUR)
Addebiti Diretti Sepa - Iren Mercato S.p.a	29/05/2023	-17,88
	26/05/2023	4.221,59
Pagamento POS - Eni00607	25/05/2023	-20,17
Bonifico - Traiano Luce 73	25/05/2023	-499,77
Bonifico - S.r.l	25/05/2023	-6.750,00
Pagamento POS - Carrefour Express	23/05/2023	-7,95
Prelievo - ATM	23/05/2023	-150,00
Pagamento POS - Velodromo 2.0	23/05/2023	-10,70
Pagamento POS - Eni00607	22/05/2023	-31,07
Pagamento POS - Carrefour Express	22/05/2023	-23,13
Bonifico - Studio	22/05/2023	-1.720,00

Tenere presente che il nuovo processo supera la disponibilità delle prove di cui al 115 cpc? Art. 473-bis.2

*Con riferimento **alle domande di contributo economico**, il giudice può **d'ufficio:***

- *ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti*
- *e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e **sull'effettivo tenore di vita**,*
- *Anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria.*

NOTA BENE: ANCHE SU DIRITTI DISPONIBILI IL GIUDICE HA POTERI ISTRUTTORI FORTEMENTE ACCENTUATI (MODELLO DEL PROCESSO DEL LAVORO)

Art. 115 cpc *....il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita*

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

UN PROCESSO NON PIÙ A DOMANDA DI PARTE? ART. 473-BIS.2 «*POTERI DEL GIUDICE*»

A tutela dei minori il giudice può **d'ufficio:**

- nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge
- adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 cpc (**non più «corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato»)**
- **e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile,**
- nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

UNCC
Unione Nazionale Camere Civili

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

Art. 473-*bis*.27
(Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori)

- *Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice* ***indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie.***
- *Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.*
- *Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente*

Problema irrisolto: la conoscenza da parte dei Servizi degli atti di causa e dei documenti prodotti

I Servizi fino ad oggi hanno fatto relazioni per la -quasi vecchia- udienza presidenziale «al buio» La ragione fino ad oggi è stata che si sarebbe inviato solo il ricorso e non la comparsa.

PERSONALMENTE RITENGO CHE FARE LAVORARE I SERVIZI SENZA CONOSCERE I FATTI COSI COME RAPPRESENTATI E DOCUMENTATI DALLE PARTI SIA UNO SPRECO DI TEMPO ED ENERGIE

UNCC
UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

AGF
Avvocato Giulia Facchini
Studio Legale

CTU- NOMINA ESPERTO E SERVIZI SOCIALI ART. 473 BIS 25 ART. 473 BIS 26, ART. 473 BIS 27

Art. 473-bis.26 **(Nomina di un esperto su richiesta delle parti)**

- *Il giudice, **su istanza congiunta delle parti**, può nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, **per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.***
- *Il giudice individua gli obiettivi dell'attività demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e **fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.***
- *Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni*

- COORDINATORE GENITORIALE CHE RIFERISCE AL TRIBUNALE?
- E DOPO LA CHIUSURA DEL GIUDIZIO CHI RIFERISCE?

SDOGANATA LA COORDINAZIONE GENITORIALE?

Tribunale di Milano, 07 Luglio 2016 Pres., est. Laura Maria Cosmai.
Il Tribunale può altresì prendere atto della disponibilità delle parti di affidarsi all'indicato professionista che', nel caso di specie viene nominato come **coordinatore genitoriale**.
Il coordinatore genitoriale, figura nuova nel panorama giuridico italiano ma ben nota in altri ordinamenti -popolare negli USA e **species del più ampio genus di ADR**
è soggetto qualificato, cui viene demandato il compito di **prevenire il ricorso a provvedimenti giudiziari** in punto di responsabilità genitoriale.

PER COPPIE DI NAZIONALITA DIVERSE

UNIONE NAZIONALE CAMERE CIVILI

FAMILY LAWYERS INTERNATIONAL NETWORK

Art. 31 modificato (Scelta della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale)

1. ***La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge designata dal regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, e successive modificazioni. Oggi con le precisazioni di cui al regolamento 1111/2019***
2. **Le parti possono designare di comune accordo la legge applicabile, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, mediante scrittura privata. La designazione può avvenire anche nel corso del procedimento, sino alla conclusione dell'udienza di prima comparizione delle parti, anche con dichiarazione resa a verbale dai coniugi, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale**

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

Seguitemi

Pagina Linkedin

Sito internet

AGF

Pagina Facebook